



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 474 del 2000, proposto da Sicilia Verde, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vito De Stefano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sergio Vullo, sito in Palermo, piazza G. Amendola 43;

***contro***

Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Criscuoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, via

***nei confronti di***

Ecologia Iuvenes Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Favata, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Domenico Trincerì sito in Palermo, via G. La Farina N.13/C;

*per l'annullamento*

- del verbale di aggiudicazione del 17/01/2000 con cui l'appalto di noleggio per n.3 autocompattatori è stato assegnato alla ditta controinteressata;
  - del verbale del 03/01/2000 di riapertura e prosecuzione del precedente verbale del 28/12/1999;
  - della nota del 14/01/2000 con la quale il Comune intimato ha ritenuto valide ed accettabili le giustificazioni addotte dalla ditta controinteressata in ordine all'offerta;
  - di ogni ulteriore atto antecedente, connesso e conseguente;
- e per il risarcimento del danno  
derivante dalla mancata aggiudicazione dell'appalto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mazara del Vallo e di Ecologia Iuvenes Soc. Coop.;

Vista l'ordinanza n.482 del 15/3/2000 di rigetto della domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Vista l'ordinanza del C.G.A. n.507 del 26/5/2000 di rigetto dell'appello cautelare proposto dalla parte ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2010 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Visto il dispositivo di sentenza n.71/2010 del 4/10/2010;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La Ditta ricorrente Sicilia Verde ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Mazara del Vallo, in G.U.R.S. n.50 del 10/12/1999, per il servizio di “nolo di n.3 autocompattatori a caldo per mesi nove”: gara con importo a base d’asta di €.294.922,71 (pari a £.571.050.000). Espone che nella seduta del 28/12/1999 la Commissione di gara aveva proceduto alla esclusione della controinteressata Soc. Coop. a.r.l. Ecologica Iuvenes e dell’Associata Impresa Ambiente di Girolamo Vito. Presa visione dei ribassi offerti dalle ditte ammesse alla gara, la Commissione aveva quindi richiesto giustificazioni sull’offerta della ditta Sicilia Verde, qui ricorrente, stante il carattere anomalo. Frattanto, con nota del 30/12/1999, la Soc. Coop. Ecologia Iuvenes, anche quale capogruppo dell’A.T.I. partecipante, proponeva opposizione avverso la propria esclusione, contestando altresì l’aggiudicazione provvisoria nelle more intervenuta. Riaperta la gara, con il verbale del 03/01/2000 il Comune di Mazara del Vallo riammetteva alla procedura ad evidenza pubblica la stessa soc. Coop. Ecologica Iuvenes, aggiudicando provvisoriamente alla stessa la gara di che trattasi, pur richiedendo le giustificazioni sull’offerta, ex art.25 D.Lgs.157/95, stante il suo carattere anomalo. Con nota del 14/01/200, ricevute le giustificazioni richieste, la stazione appaltante

aggiudicava definitivamente l'appalto, giusto verbale del 17/01/2000. Con nota del 19/01/2000 il predetto verbale è stato "impugnato" in via amministrativa, il cui mancato riscontro è ragione della proposizione del presente ricorso in s.g., qui in esame.

Con la prima censura lamenta parte ricorrente la mancata esclusione della controinteressata, considerato che quest'ultima aveva dichiarato di eseguire parte del servizio, pari al 60%, e la mandante il restante 40%: tuttavia non era stato indicato la parte del servizio specificatamente da imputare all'uno o all'altra delle imprese in r.t.i..

Con la seconda doglianza lamenta l'illegittimità del giudizio di congruità dell'offerta, considerato quanto dedotto in ordine al costo della manodopera. Nel ricorso è altresì formulata domanda risarcitoria.

Con ordinanza n.482 del 14/3/2000 la domanda cautelare è stata respinta ed in seguito confermata dal CGA con ordinanza 507/00.

Resiste il Comune di Mazara del Vallo eccependo preliminarmente l'inammissibilità del mezzo per genericità ed equivocità delle doglianza e per la mancata impugnazione della lex specialis.

Nel merito ne ha chiesto il rigetto.

Resiste anche la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza di trattazione del 28 settembre 2010 il ricorso è stato tratto in decisione.

In data 4/10/2010 si è quindi proceduto alla pubblicazione del dispositivo di sentenza n.71, così come per legge.

## DIRITTO

Ritiene il Collegio di poter prescindere dall'esame delle eccezioni di rito sollevate dalla parti resistenti, stante l'infondatezza nel merito delle censure e delle domande spiegate dalla parte ricorrente nel ricorso in questione.

Priva di pregio si appalesa infatti la prima doglianza, considerato che – come puntualmente evidenziato dalle parti resistenti – la controversia attiene ad un appalto per il nolo di n.3 autocompattatori a caldo, contratto innominato che prevede non solo il noleggio del macchinario ma anche il l'attività dei soggetti allo stesso preposti. Inoltre il capitolato e il bando non prevedevano alcuna attività scorporabile, in ordine alle quali era possibile differenziare l'ambito di pertinenza di ciascuna impresa costituente in ATI: invero, nei casi come quelli in esame, appare condivisibile l'assunto delle resistenti sulla possibilità e sufficienza della mera indicazione della quota ideale dell'appalto di pertinenza di ciascun concorrente. Quanto precede trova altresì il conforto della giurisprudenza amministrativa del giudice d'appello che con decisione del C.G.A. 21 aprile 2010 n.546 ha affermato che :“Negli appalti di servizi, l'obbligo di specificare le parti del servizio che verranno assunte da ciascuna delle imprese riunite sussiste nel solo caso in cui il raggruppamento si configuri di tipo verticale, vale a dire con scorporo di singole parti, e non pure nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, che è caratterizzato da una distribuzione meramente quantitativa delle parti del servizio e

nel quale tutte le imprese sono responsabili dell'intero in solido".

Quanto alla seconda doglianza, e considerati altresì i limiti che incontra il giudice amministrativo nello scrutinare in s.g. i giudizi di discrezionalità tecnica adottati in sede di gara dalle commissioni all'uopo preposte (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 11 settembre 2004, n. 1429;

Consiglio Stato , sez. IV, 30 luglio 2003 , n. 4409), ritiene il Collegio di poter aderire alle opposte prospettazioni dell'amministrazione resistente e della controinteressata, siccome le giustificazioni addotte dalla Iuvenes coerentemente sono state ritenute congrue in relazione anche al particolare regime fiscale applicabile ai lavoratori, quanto al parametro di riferimento connesso alla giornata ordinaria di lavoro, alle festività da computare (secondo quanto accettato da tutte le imprese partecipanti). Anche tale censura è quindi da disattendere, in quanto infondata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, i provvedimenti impugnati resistono alle censure articolate dall'impresa ricorrente nel ricorso in esame. Il ricorso va quindi respinto in quanto infondato, il ché comporta altresì il rigetto della domanda risarcitoria formulata in gravame.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione seconda,definitivamente pronunciando sul ricorso, come in

epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente FF

Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

Francesca Aprile, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/11/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO